

Regolamento di previdenza

della Bâloise-Fondazione collettiva per
la previdenza professionale obbligatoria

Edizione gennaio 2021

Indice

I. Generalità	3	IV. Disposizioni particolari	11
1. Basi	3	27. Fondo di garanzia per la struttura di età sfavorevole e in caso d'insolvenza	11
2. Obbligo di notifica	3	28. Riduzione delle prestazioni per colpa grave	11
3. Obbligo di assicurazione e copertura assicurativa	3	29. Coordinamento e regresso	11
4. Valutazione del rischio	4	30. Partecipazione alle eccedenze	12
5. Salario notificato	4	31. Patrimonio della cassa	12
6. Salario assicurato	4	32. Cessione, costituzione in pegno e compensazione	12
		33. Promozione della proprietà d'abitazioni	12
		34. Divorzio	13
		35. Congedo non pagato	13
II. Diritto alle prestazioni assicurate e versamento	5	V. Caso di libero passaggio	14
7. Principi	5	36. Prestazione d'uscita, diritto e ammontare	14
8. Avere di vecchiaia	5	37. Versamento della prestazione d'uscita	14
9. Avere di vecchiaia proiettato con e senza interessi	6		
10. Aliquota di conversione	6	VI. Disposizioni transitorie e finali	15
11. Prestazioni di vecchiaia	6	38. Modifica del regolamento di previdenza	15
12. Prestazioni per i superstiti	7	39. Liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza	15
13. Rendita per il coniuge	7	40. Foro competente	15
14. Rendita per il convivente	7	41. Entrata in vigore, disposizioni transitorie	15
15. Rendita per il coniuge divorziato	7		
16. Capitale di decesso	8		
17. Beneficiari	8		
18. Prestazioni per incapacità di guadagno	8		
19. Esonero dall'obbligo contributivo	9		
20. Rendita d'invalidità	9		
21. Rendite per i figli	9		
22. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi	9		
23. Indennità in capitale	10		
24. Versamento e luogo di adempimento	10		
III. Finanziamento	10		
25. Contributi	10		
26. Riscatto	10		

I. Generalità

1. Basi

1.1 La Bâloise-Fondazione collettiva per la previdenza professionale obbligatoria, Basilea (denominata di seguito fondazione) ha come scopo la previdenza professionale per i dipendenti dei datori di lavoro ad essa affiliati e per i loro familiari, superstiti e altri beneficiari e offre pertanto copertura contro le conseguenze economiche derivanti dalla perdita di guadagno in seguito a vecchiaia, decesso e invalidità.

1.2 La fondazione collettiva è una fondazione ai sensi dell'art. 80 segg. del Codice civile svizzero (CC) e dell'art. 331 segg. del Codice delle obbligazioni (CO) ed è registrata conformemente all'art. 48 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). La fondazione è organizzata conformemente a quanto indicato negli statuti e nei regolamenti, in particolare nel regolamento organizzativo.

1.3 Per ogni datore di lavoro affiliato è costituita, all'interno della fondazione, una cassa di previdenza separata. Il datore di lavoro può aderire alla cassa di previdenza in qualità di persona assicurata ai sensi delle disposizioni della LPP e di questo regolamento di previdenza.

1.4 Il regolamento di previdenza disciplina i diritti e i doveri delle persone assicurate, degli aventi diritto, del datore di lavoro, della cassa di previdenza e della fondazione.

Nel regolamento della cassa sono definite in particolar modo le prestazioni di previdenza assicurate nella cassa di previdenza del datore di lavoro affiliato e l'entità dei contributi.

Il regolamento della cassa è parte integrante del regolamento di previdenza ed è giuridicamente vincolante solo insieme a quest'ultimo. Per quanto concerne i presupposti alla base dei dritti e per il versamento delle prestazioni è determinante esclusivamente il regolamento di previdenza. In accordo con la fondazione, nel regolamento della cassa possono essere previste disposizioni particolari.

1.5 Per adempiere i suoi obblighi di prestazione, la fondazione stipula un contratto di assicurazione collettiva con la Basilese Vita SA (denominata di seguito Basilese). La fondazione è contraente e beneficiaria.

1.6 Conformemente alla Legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, l'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio. I partner registrati hanno pertanto lo stesso status giuridico dei coniugi. Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato quindi al divorzio. Le persone, la cui unione domestica registrata sia stata sciolta giudizialmente, hanno lo stesso status giuridico dei coniugi divorziati.

2. Obbligo di notifica

2.1 Le persone assicurate, gli aventi diritto e i beneficiari di prestazioni previdenziali devono fornire alla fondazione, tempestivamente e in modo completo e veritiero, tutte le informazioni e i documenti necessari per il disbrigo delle pratiche assicurative.

Si tratta in particolare delle informazioni riguardanti:

- le modifiche dello stato civile,
- il decesso della persona assicurata,
- le modifiche delle condizioni che sono alla base del diritto alle prestazioni, ad esempio l'obbligo di sostentamento ed il diritto alla rendita per i figli,
- le modifiche del grado d'incapacità lavorativa o d'invalidità che la persona assicurata deve inoltre notificare all'assicurazione federale per l'invalidità (AI),
- le richieste di prestazioni presso l'AI che devono essere presentate tempestivamente dalle persone assicurate in caso d'incapacità lavorativa di lunga durata e non oltre sei mesi dall'inizio dell'incapacità lavorativa stessa,
- i redditi computabili per il coordinamento delle prestazioni,
- gli ulteriori obblighi d'informazione e di notifica previsti da questo regolamento.

2.2 Nei limiti delle disposizioni legali, la fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze che potrebbero derivare dall'inservanza degli obblighi menzionati.

2.3 Con l'iscrizione all'assicurazione, le persone da assicurare acconsentono all'inoltro alla Basilese dei dati risultanti da questa iscrizione e dall'attuazione della previdenza professionale. Se la legge non prevede alcun esplicito consenso scritto, la Basilese trasmette a sua volta i dati relativi all'assicurazione ad altri istituti assicurativi, soprattutto a coassicuratori e riassicuratori.

2.4 Nel rispetto delle disposizioni legali sulla trasparenza, la fondazione informa la cassa di previdenza e le persone assicurate soprattutto in merito a prestazioni, finanziamento e organizzazione.

La persona assicurata riceve ogni anno un certificato sul quale figurano i contributi, le prestazioni assicurate, la prestazione d'uscita regolamentare e l'aver di vecchiaia LPP. In caso di divergenze tra il certificato, questo regolamento di previdenza e il regolamento della cassa, sono determinanti le disposizioni regolamentari.

Su richiesta la fondazione rende noti il conto d'esercizio, la relazione sulla gestione, le informazioni sul reddito da capitale, l'andamento del rischio attuariale, le spese di amministrazione e il calcolo della riserva matematica.

3. Obbligo di assicurazione e copertura assicurativa

3.1 Tutti i dipendenti soggetti all'assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) sono ammessi all'assicurazione a partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, se il salario previsto soggetto all'AVS supera l'importo limite stabilito dal Consiglio federale. Il regolamento della cassa può prevedere un importo minimo inferiore.

La copertura assicurativa è attiva a partire dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o in cui sussiste per la prima volta il diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il dipendente si reca a lavoro.

3.2 Le seguenti persone non soggette all'assicurazione obbligatoria non sono assicurate ai sensi di questo regolamento:

- i lavoratori che al momento dell'assunzione sono invalidi almeno al 70% ai sensi dell'assicurazione per l'invalidità (AI).
- le persone il cui rapporto assicurativo viene prorogato provvisoriamente ai sensi dell'art. 26a LPP,

- i dipendenti assunti con contratto temporaneo per un periodo non superiore a tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prorogato oltre questo termine, la copertura assicurativa vale dal momento in cui è stata convenuta la proroga. È fatto salvo l'art. 1k OPP 2,
- i dipendenti già altrimenti obbligatoriamente assicurati per un'attività lucrativa principale o coloro che esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale.

3.3 I dipendenti non attivi in Svizzera o che probabilmente non saranno permanentemente attivi in Svizzera e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, sono esentati dall'assicurazione obbligatoria se ne fanno richiesta alla fondazione.

3.4 L'obbligo di assicurazione termina alla data di scioglimento del rapporto di lavoro o se non sono più soddisfatti i presupposti regolamentari per l'assicurazione. Sono fatte salve le cifre 3.6 e 35.

3.5 Per i rischi decesso e invalidità, il dipendente rimane assicurato per un ulteriore periodo di un mese a decorrere dallo scioglimento del rapporto di previdenza, a meno che non sia già stato costituito un nuovo rapporto di previdenza. Se diventano esigibili prestazioni derivanti da questa copertura posticipata, l'eventuale prestazione di uscita già versata deve essere restituita alla cassa di previdenza.

3.6 Una persona assicurata che cessa di essere assoggettata all'assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, ha la possibilità di richiedere per iscritto presso la fondazione, e al massimo fino a un mese dopo la conclusione del rapporto di lavoro, la continuazione dell'assicurazione nella stessa misura finora valida. È determinante il regolamento complementare "Mantenimento dell'assicurazione dopo la cessazione dell'assicurazione obbligatoria secondo l'art. 47a LPP".

4. Valutazione del rischio

4.1 La fondazione ha il diritto di far dipendere l'ammissione alla previdenza sovraobbligatoria dal risultato di una valutazione del rischio da assumere.

4.2 La persona da assicurare deve consegnare una dichiarazione di salute scritta relativa al proprio stato attuale di salute, a malattie o disturbi avuti in precedenza e ad altri fatti e circostanze importanti ai fini della valutazione del rischio. La fondazione può richiedere inoltre, a proprie spese, che la persona da assicurare si sottoponga ad un esame dello stato di salute. Allo stesso modo la fondazione deve prendere in considerazione le constatazioni fatte dalla Basilese e dalla compagnia di riassicurazione.

4.3 In base ai risultati della valutazione del rischio, la fondazione può escludere le prestazioni d'invalidità e di decesso sovraobbligatorie, apportarvi una riserva per ragioni di salute oppure richiedere dei contributi supplementari. Se necessario, la fondazione può limitare il salario assicurato al limite superiore LPP per la durata della riserva.

La copertura previdenziale acquisita con le prestazioni d'uscita apportate non può essere ridotta a causa di una nuova riserva concernente lo stato di salute. Una riserva per ragioni di salute per i rischi decesso e invalidità può durare al massimo cinque anni; il tempo di riserva già trascorso nel precedente istituto di previdenza dev'essere detratto dalla nuova riserva.

Se nel corso della riserva, a causa di una malattia esclusa dalla copertura (riserva) si verifica il decesso o l'incapacità lavorativa che conduce all'invalidità, anche dopo la scadenza della riserva vengono versate al massimo le prestazioni obbligatorie o le prestazioni calcolate sulla base del salario assicurato ridotto, mantenendo la copertura previdenziale acquisita con le prestazioni d'uscita apportate.

4.4 Se la persona da assicurare non adempie ai propri obblighi in merito alla valutazione del rischio oppure in casi estremamente particolari, la fondazione ha facoltà di rifiutare l'ammissione alla previdenza sovraobbligatoria.

4.5 Per l'aumento delle prestazioni d'invalidità o di decesso valgono analogamente le cifre da 4.1 a 4.4.

5. Salario notificato

5.1 Il salario notificato corrisponde al salario AVS presumibile percepito presso il datore di lavoro affiliato. Esso corrisponde a sua volta all'ultimo salario AVS noto. Sono tuttavia da tener presenti le modifiche avvenute o quelle stabilite per l'anno in corso, mentre non sono da considerare le componenti salariali puramente occasionali.

Il regolamento della cassa può prevedere un'altra definizione di salario notificato, nonché situazioni particolari nelle quali è necessario definire nuovamente il salario notificato stesso.

5.2 Se il dipendente non lavora per un anno completo presso uno stesso datore di lavoro, viene considerato salario determinante quello che egli percepirebbe se lavorasse per un periodo di un anno.

6. Salario assicurato

6.1 Il salario assicurato è quello stabilito nel regolamento della cassa.

6.2 Se nel corso dell'anno assicurativo il salario diminuisce temporaneamente a causa di malattia, infortunio, soccupazione, maternità, paternità o motivi analoghi, il salario annuo assicurato resta valido almeno per la durata dell'obbligo del datore di lavoro di versare il salario secondo l'art. 324a CO o fino allo scadere del congedo di maternità secondo l'art. 329f CO o del congedo di paternità giusta l'articolo 329g CO. La persona assicurata può richiedere tuttavia per iscritto la riduzione del salario assicurato. Ciò comporta una diminuzione delle prestazioni assicurate a meno che non subentri un esonero totale o parziale dall'obbligo contributivo in seguito a incapacità di guadagno.

6.3 Il reddito che la persona assicurata percepisce presso un altro datore di lavoro o da un'attività lucrativa indipendente non può essere assicurato secondo questo regolamento.

6.4 Il salario assicurabile complessivo riguardante tutti i rapporti di previdenza di una persona assicurata non deve superare il decuplo dell'importo limite superiore LPP.

6.5 Le persone assicurate anche presso altri istituti di previdenza, in caso di superamento del limite totale, devono notificare alla fondazione i salari assicurati presso tali istituti.

II. Diritto alle prestazioni assicurate e versamento

7. Principi

7.1 Se sono soddisfatti i presupposti legali, sono versate in ogni caso le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP.

7.2 In caso di decesso prima dell'età di pensionamento o in caso d'invalidità vengono versate al massimo le prestazioni obbligatorie ai sensi della LPP se sussistono:

- diritti in seguito a infermità congenite o invalidità precoce ai sensi dell'art. 18, lett. b e c, e art. 23 lett. b e c LPP,
- riserve sullo stato di salute (salvo il mantenimento della copertura assicurativa acquisita),
- prestazioni anticipate a causa dell'obbligo legale di prestazione anticipata in caso di controversia,

e in caso di decesso

- per il coniuge divorziato,
- se l'assicurato contrae matrimonio dopo il compimento del 69° anno di età oppure
- se il beneficiario di prestazioni di vecchiaia contrae matrimonio durante una grave malattia.

Queste limitazioni del diritto alle prestazioni valgono analogamente anche per l'esonero dall'obbligo contributivo.

7.3 Se sussiste un diritto a prestazioni concorrenti ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) o della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), la fondazione fornisce al massimo le prestazioni di rendita obbligatorie secondo la LPP. Questa stessa limitazione delle prestazioni vale anche per datori di lavoro assicurati con statuto di indipendenti, che possono assicurarsi a titolo facoltativo secondo la LAINF. Sono fatte salve eventuali disposizioni divergenti previste dal regolamento della cassa.

7.4 Sono applicabili le disposizioni sulla prescrizione dei diritti ai sensi dell'art. 41 LPP.

7.5 La fondazione chiede la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente o le compensa con le prestazioni che vengono a scadenza.

7.6 Le prestazioni in capitale in caso di vecchiaia o di decesso vengono a scadenza entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti per la verifica del diritto alle prestazioni e il versamento delle prestazioni stesse. Se la fondazione è costituita in mora, viene applicato un interesse di mora pari al tasso minimo LPP.

La mora nel versamento delle prestazioni di rendita è disciplinata secondo l'art. 105 CO. Il tasso d'interesse corrisponde al tasso minimo LPP.

7.7 Se nel regolamento della cassa le rendite per superstiti sono definite direttamente o indirettamente attraverso rendite di invalidità in base al salario notificato o assicurato, le rendite per superstiti vengono ridotte a condizione che dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa secondo gli artt. 18 o 23 LPP prima del verificarsi del caso di invalidità o

di decesso sia avvenuto un trasferimento degli averi di vecchiaia (prelievo anticipato per abitazione di proprietà, trasferimento per uscita dal servizio o pagamento in contanti). La riduzione avviene conformemente agli averi di vecchiaia trasferiti. Nei limiti consentiti dal regolamento è possibile apportare nuovi averi di vecchiaia, al massimo fino all'importo della prestazione senza riduzione. Restano riservati i nuovi calcoli e le ulteriori riduzioni delle prestazioni ai sensi di questo regolamento.

8. Avere di vecchiaia

8.1 L'aver di vecchiaia comprende una parte obbligatoria, calcolata secondo le disposizioni minime legali, e una parte sovraobbligatoria. Il tasso d'interesse per la parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia è fissato dal Consiglio federale. Per la parte sovraobbligatoria viene invece applicato un tasso d'interesse di mercato, fissato annualmente dalla fondazione in accordo con la Basilese.

8.2 All'aver di vecchiaia vengono accreditati separatamente, per la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria i seguenti importi e interessi:

8.2.1 Al momento dell'entrata nella cassa di previdenza: la prestazione d'uscita dell'istituto di previdenza del datore di lavoro precedente.

8.2.2 Al termine dell'anno di entrata, gli interessi sulla prestazione d'uscita apportata di cui alla cifra 8.2.1, calcolati a partire dal giorno seguente al trasferimento della prestazione, e l'accredito di vecchiaia, senza interessi, per il periodo dell'anno durante il quale la persona assicurata è stata affiliata alla cassa di previdenza.

8.2.3 Al termine di ogni anno civile successivo, l'interesse annuo sull'aver di vecchiaia secondo il saldo del conto alla fine dell'anno civile precedente e l'accredito di vecchiaia regolamentare, senza interessi, per l'anno civile trascorso.

8.2.4 Alla data di ricevimento del pagamento, in particolare gli acquisti personali di anni di contribuzione mancanti nella parte sovraobbligatoria dell'aver di vecchiaia.

Per l'imputazione di un'indennità di divorzio si applica la cifra 34.

I rimborsi fatti in seguito a prelievi anticipati o alla realizzazione del pegno nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazione e i riacquisti nei casi di divorzio, alla data di pagamento in entrata, saranno accreditati alla parte obbligatoria dell'aver di vecchiaia soltanto se è dimostrato che il prelievo è avvenuto dall'aver di vecchiaia obbligatorio.

8.2.5 Al termine di ogni anno civile, gli interessi sui versamenti unici di cui alla cifra 8.2.4, calcolati a partire dal giorno successivo al ricevimento del versamento.

8.2.6 Se la persona assicurata lascia l'istituto di previdenza, all'inizio del diritto alla rendita o alla data di decesso prima del raggiungimento dell'età di pensionamento:

- gli interessi sull'aver di vecchiaia calcolati proporzionalmente secondo il saldo del conto alla fine dell'anno civile precedente e su eventuali versamenti unici avvenuti nell'anno in corso
- l'accredito di vecchiaia, senza interessi, fino al momento dell'uscita dall'istituto di previdenza, fino all'inizio del diritto alla rendita o fino alla data del decesso

8.3 In caso di prelievo dell'ave di vecchiaia, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell'ave di vecchiaia vengono ridotte in modo proporzionale.

8.3.1 Nell'ambito della parte sovraobbligatoria dell'ave di vecchiaia gli averi vengono ridotti nel seguente ordine:

- avere sul conto eccedenze individuale
- parte sovraobbligatoria dell'ave di vecchiaia che costituisce la rendita (senza gli accrediti riportati di seguito)
- avere da riscatto con rimborso
- avere da riscatto prospettico.

La riduzione di un avere avviene solo e nella misura in cui un avere precedentemente indicato non sia sufficiente. L'ave di vecchiaia costituito tramite riscatti, che secondo l'art. 79b cpv. 3 LPP non può essere ritirato sotto forma di capitale, viene dedotto prima del calcolo del prelievo dall'ave di vecchiaia.

8.3.2 I seguenti importi vengono prelevati dall'ave di vecchiaia alla data del pagamento in uscita:

- pagamento di una prestazione d'uscita dopo divorzio
- prelievo anticipato ai sensi delle disposizioni legali sulla promozione della proprietà d'abitazione.

9. Avere di vecchiaia proiettato con e senza interessi

9.1 L'ave di vecchiaia proiettato con interessi viene determinato aggiungendo all'ave di vecchiaia già acquisito i futuri accrediti di vecchiaia e gli interessi semplici e composti per il periodo fino all'età di pensionamento. La proiezione avviene in base all'ultimo salario assicurato e in base ai tassi d'interesse validi al momento del calcolo.

9.2 L'ave di vecchiaia proiettato senza interessi viene determinato aggiungendo all'ave di vecchiaia già acquisito la somma dei futuri accrediti di vecchiaia per il periodo fino all'età di pensionamento, senza interessi. La proiezione avviene in base all'ultimo salario assicurato. Gli aumenti di salario avvenuti dopo l'inizio di un periodo d'attesa per prestazioni d'incapacità al guadagno non vengono considerati.

10. Aliquota di conversione

10.1 Per il calcolo delle prestazioni dipendenti dall'ave di vecchiaia proiettato con interessi dopo il pensionamento, sono determinanti le seguenti aliquote di conversione: per la parte obbligatoria dell'ave di vecchiaia si applica l'aliquota di conversione stabilita dal Consiglio federale. Per la parte sovraobbligatoria dell'ave di vecchiaia vengono applicate le aliquote di conversione calcolate secondo i metodi attuariali sulla base della tariffa d'assicurazione collettiva vigente, approvate dall'autorità di vigilanza competente.

10.2 Per il calcolo delle prestazioni legate all'ave di vecchiaia proiettato senza interessi, viene applicata l'aliquota di conversione minima prevista dalla legge.

10.3 Ad un'eventuale modifica delle aliquote di conversione consegue l'adeguamento delle prestazioni future.

10.4 Le aliquote di conversione vigenti vengono comunicate dalla fondazione in modo adeguato.

11. Prestazioni di vecchiaia

11.1 La persona assicurata ha diritto ad una rendita di vecchiaia vitalizia se raggiunge l'età di pensionamento e fino a questo momento risulta essere capace al guadagno, oppure parzialmente o totalmente incapace al guadagno ed ha pertanto ricevuto una rendita d'invalidità secondo questo regolamento.

Se al momento del pensionamento la persona assicurata percepisce una rendita d'invalidità secondo questo regolamento, la rendita di vecchiaia corrisponde almeno alla rendita d'invalidità prevista dalla legge.

11.2 Una persona assicurata, cui spetta una rendita di vecchiaia, ha diritto ad una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata.

11.3 L'età ordinaria di pensionamento viene raggiunta il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno di età (per gli uomini) o del 64° anno di età (per le donne).

11.4 Allo scioglimento del rapporto lavorativo, la persona assicurata può richiedere il pensionamento anticipato; questo può essere fatto non prima del primo giorno del mese successivo al compimento del 58° anno di età.

11.5 In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata ha diritto a una rendita di vecchiaia calcolata secondo aliquote di conversione ridotte. Sono coassicurate una rendita per il coniuge e una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia ridotta e delle rendite per orfani e per figli di pensionati pari al 20% della rendita di vecchiaia ridotta.

11.6 Se il rapporto lavorativo viene prorogato oltre l'età ordinaria di pensionamento almeno per il 40%, il pagamento delle prestazioni di vecchiaia può essere posticipato fino al termine del rapporto lavorativo stesso, al massimo fino al compimento del 70° anno di età.

Per il calcolo della rendita di vecchiaia vengono applicati tassi di conversione più elevati. Il tasso degli accrediti di vecchiaia valido al momento dell'età ordinaria di pensionamento prevista dal regolamento rimane in vigore. L'ave di vecchiaia continua ad essere remunerato con interessi.

In caso di decesso prima del pensionamento ma dopo l'età ordinaria di pensionamento, se è previsto il differimento della prestazione di vecchiaia, sono assicurate le seguenti rendite per i superstiti:

- una rendita per il coniuge pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per il convivente pari al 60% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni
- una rendita per orfani pari al 20% della rendita di vecchiaia presumibile a 70 anni.

L'assicurazione di tutte le prestazioni per incapacità di guadagno e delle ulteriori somme di decesso si estingue con il compimento dell'età ordinaria di pensionamento.

11.7 Se dopo il compimento del 58° anno di età il grado di occupazione presso il datore di lavoro viene ridotto almeno del 30% di un'attività a tempo pieno e viene mantenuto un grado di occupazione pari almeno al 40% di un'attività a tempo pieno, a seconda della riduzione del grado di occupazione sussiste un diritto a prestazioni di vecchiaia proporzionali secondo i principi propri del pensionamento anticipato. La valutazione fiscale di un pensionamento parziale viene effettuata caso per caso

dalle autorità fiscali competenti ed è la persona assicurata ad occuparsi di tale chiarimento.

12. Prestazioni per i superstiti

12.1 Il diritto a prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se la persona deceduta era assicurata secondo questo regolamento al momento del decesso o al momento in cui si è verificata l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato al decesso oppure se al momento del decesso riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità secondo questo regolamento.

12.2 Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, la competenza della fondazione si basa sull'art. 18 LPP.

13. Rendita per il coniuge

13.1 Il coniuge superstite ha diritto ad una rendita per il coniuge.

13.2 Se la rendita per il coniuge non sostituisce alcuna prestazione di rendita in corso, il diritto ad essa sussiste a partire dalla data di decesso. In caso contrario, tale diritto sussiste a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di decesso.

Se al momento del decesso una persona parzialmente invalida era ancora in parte attiva e quindi assicurata, per il periodo che intercorre tra la data di decesso e la fine del mese in cui esso è avvenuto sarà versata la prestazione più alta tra le due.

13.3 Il diritto alla rendita per il coniuge si estingue con il decesso dell'avente diritto oppure se questo contrae nuovamente matrimonio prima del 45° anno di età. Nel secondo caso sarà corrisposta un'indennità pari al triplo dell'importo della rendita annua a meno che, in seguito allo scioglimento del matrimonio successivo, al posto di questa indennità non sia richiesta la riattivazione della rendita per il coniuge.

In caso di nuove nozze dopo il compimento del 45° anno di età, resta valido il diritto ad una rendita d'importo invariato.

13.4 Se il coniuge superstite è più giovane di oltre 10 anni della persona assicurata, l'importo totale assicurato della rendita per il coniuge viene ridotto dell'1% per ogni anno o frazione di esso oltre i 10 anni.

13.5 Se il matrimonio è stato contratto dopo che la persona assicurata ha compiuto il 65° anno di età, sussiste unicamente il diritto alle seguenti percentuali della rendita per il coniuge intera assicurata:

- 80% in caso di matrimonio all'età di 66 anni
- 60% in caso di matrimonio all'età di 67 anni
- 40% in caso di matrimonio all'età di 68 anni
- 20% in caso di matrimonio all'età di 69 anni

All'occorrenza, tali percentuali sono applicate in modo cumulativo alle riduzioni di cui alla cifra 13.4. Sono garantite in ogni caso le prestazioni minime legali.

13.6 Sussiste unicamente il diritto alla prestazione minima di legge se:
→ il matrimonio è avvenuto dopo che la persona assicurata ha compiuto i 69 anni di età
→ il matrimonio è avvenuto dopo il compimento del 65° anno di età e, in quel momento, la persona assicurata soffre di una grave malattia, di cui dovrebbe essere a conoscenza, che provocherà il suo decesso entro due anni dal matrimonio.

14. Rendita per il convivente

14.1 Se sussisteva una convivenza simile al matrimonio prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, il convivente superstite ha diritto ad una rendita per il convivente, se al momento del decesso:

14.1.1 la persona assicurata

- ha compiuto il 35° anno di età oppure ha un figlio in comune con il convivente superstite e
- soddisfa i requisiti del matrimonio ai sensi del Codice civile svizzero o i requisiti necessari per la registrazione dell'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata nonché

14.1.2 il partner superstite

- soddisfa a sua volta i requisiti del matrimonio ai sensi del Codice civile svizzero o i requisiti per la registrazione dell'unione domestica ai sensi della Legge federale sull'unione domestica registrata e
- non percepisce alcuna rendita per superstiti né capitale al posto di una rendita per superstiti da un altro istituto o da un'altra cassa di previdenza e
- ha compiuto il 30° anno di età e ha vissuto ininterrottamente con la persona assicurata nella stessa economia domestica presso lo stesso domicilio e in un rapporto di convivenza per almeno gli ultimi cinque anni precedenti il decesso
- oppure al momento del decesso viveva con la persona assicurata nella stessa economia domestica presso lo stesso domicilio e in un rapporto di convivenza e deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune.

14.2 Altrimenti, per la rendita per il convivente si applicano le disposizioni relative alla rendita per il coniuge, con riserva dei seguenti punti.

14.2.1 Non sono ammessi privilegi del convivente superstite nei confronti del coniuge superstite di una persona assicurata.

14.2.2 La rendita per il convivente non viene adeguata al rincaro.

14.2.3 Il diritto alla rendita per il convivente si estingue definitivamente con il decesso dello stesso o se questo, prima del compimento del 45° anno di età, contrae matrimonio, costituisce un'unione domestica registrata o vive in un nuovo rapporto di convivenza.

14.2.4 Sono escluse sia l'indennità sia l'opzione di riattivazione del diritto alla rendita del convivente.

15. Rendita per il coniuge divorziato

15.1 Dopo il decesso della persona assicurata, il coniuge superstite divorziato ha diritto a una prestazione per i superstiti secondo l'art. 20 e la disposizione transitoria per la modifica del 10 giugno 2016 OPP 2.

15.2 Il diritto si limita alle prestazioni minime secondo la LPP. Inoltre, le prestazioni vengono ridotte di quell'importo per il quale, se sommate alle prestazioni per i superstiti versate dall'AVS, superano l'importo spettante di diritto stabilito nella sentenza di divorzio. Le rendite per superstiti versate dall'AVS vengono conteggiate solo per la parte che va oltre l'importo di una rendita d'invalidità dell'AI o di una rendita di vecchiaia dell'AVS a cui si ha diritto.

16. Capitale di decesso

16.1 Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento non sussiste alcun diritto ad una rendita per il coniuge, ad una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, l'aver di vecchiaia accumulato fino al momento del decesso è versato sotto forma di capitale di decesso, a condizione che il regolamento della cassa non preveda altrimenti.

16.2 Se al decesso di una persona assicurata prima del pensionamento sussiste un diritto ad una rendita per il coniuge, a una rendita per il convivente, a rendite per il coniuge divorziato oppure a indennità, è versato un capitale di decesso a condizione che l'aver di vecchiaia disponibile al momento del decesso superi il totale dei valori attuali di tutte le prestazioni citate e che il regolamento della cassa non preveda altrimenti. L'ammontare del capitale di decesso corrisponde alla differenza tra l'aver di vecchiaia disponibile e il totale dei valori attuali delle prestazioni summenzionate.

16.3 Se nel regolamento della cassa sono previste ulteriori prestazioni di decesso, al momento del decesso della persona assicurata queste sono versate in aggiunta alle altre prestazioni per i superstiti.

17. Beneficiari

17.1 Se sussiste il diritto ad un capitale di decesso di cui alla cifra 16, viene applicato il seguente ordine dei beneficiari indipendentemente dal diritto successorio:

17.1.1 il coniuge superstite; in sua assenza

17.1.2 i figli minorenni, i figli invalidi almeno al 70% e i figli che seguono una formazione universitaria o professionale e che non hanno ancora compiuto il 25° anno di età; in loro assenza

17.1.3 le persone fisiche, al mantenimento delle quali la persona assicurata provvedeva in maniera preponderante, o la persona con la quale aveva ininterrottamente convissuto negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune; in loro assenza

17.1.4 nel seguente ordine:

- i figli della persona deceduta che non soddisfano le condizioni di cui alla cifra 21
- i genitori
- i fratelli e le sorelle.

17.2 In mancanza di beneficiari secondo la cifra 17.1, i figli dei figli e, in mancanza di questi, i figli di fratelli e sorelle hanno diritto alla metà del capitale di decesso.

17.3 Se esistono più aventi diritto, le prestazioni vengono divise pro capite.

17.4 Se sono percepite rendite per i superstiti provenienti da un altro caso di previdenza, non sussiste alcun diritto secondo la cifra 17.1.3.

18. Prestazioni per incapacità di guadagno

18.1 Se una persona assicurata diventa incapace al guadagno prima dell'età di pensionamento, il caso d'incapacità è di competenza della fondazione, a condizione che la persona fosse assicurata a norma di

questo regolamento nel momento in cui si è verificata l'incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità.

Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, la competenza della fondazione si basa sull'art. 23 LPP.

18.2 Il grado d'invalidità è disciplinato secondo l'art. 24 LPP. Se l'AI non stabilisce il grado d'invalidità a causa del mancato rispetto dell'obbligo contributivo, questo viene determinato secondo i criteri di legge. La modifica del grado d'invalidità comporta la modifica delle prestazioni a partire dalla data di effetto stabilita dall'AI.

Il grado d'invalidità minimo è pari al 40 %. Se il grado d'invalidità scende sotto a quello minimo, non sussiste alcun diritto alle prestazioni per incapacità di guadagno (esonero dall'obbligo contributivo, rendite di invalidità).

18.3 I periodi di attesa decorrono dal raggiungimento del grado minimo d'invalidità. A nuove cause di invalidità conseguono nuovi periodi di attesa.

Per le interruzioni dell'incapacità di guadagno e le modifiche del grado d'incapacità di guadagno prima della nascita del diritto a una rendita intera d'invalidità ai sensi dell'art. 26 cpv. 1 LPP si applica quanto segue:

- le interruzioni dell'incapacità di guadagno per almeno 30 giorni consecutivi costituiscono motivo per la decorrenza di nuovi periodi di attesa,
- le interruzioni dell'incapacità di guadagno per meno di 10 giorni consecutivi non costituiscono motivo per l'interruzione dell'esonero dal pagamento dei contributi e non vengono prese in considerazione per il calcolo dei periodi di attesa.
- le modifiche del grado d'incapacità di guadagno per meno di 10 giorni consecutivi non costituiscono motivo per un adeguamento dell'esonero dal pagamento dei contributi.

Un'interruzione dell'incapacità di guadagno sussiste se il grado d'incapacità di guadagno è inferiore al 40%. Una modifica del grado d'incapacità di guadagno secondo questa disposizione sussiste se lo stesso grado d'incapacità di guadagno subisce una modifica rilevante di cui alla cifra 20.2.1 tra il 40% e il 100%.

A partire dalla nascita del diritto a una rendita d'invalidità secondo l'art. 26 cpv. 1 LPP viene preso in considerazione il grado d'invalidità secondo l'art. 24 LPP.

18.4 Se la rendita d'invalidità dell'AI è stata sospesa a seguito di una diminuzione del grado d'invalidità a un livello inferiore al grado minimo necessario, si considera come ricaduta il rinnovato verificarsi di un'invalidità dovuta alla stessa causa e presente in misura tale da dare nuovamente diritto a una rendita. Se tra l'evento assicurativo originario e la ricaduta non ci sono stati cambiamenti né del posto di lavoro né dell'istituto di previdenza,

- nel caso di un'invalidità che non dà diritto alla rendita e che si protrae da più di un anno, il nuovo evento sarà accettato con nuovi periodi di attesa;
- in caso di ricaduta entro un anno non sono fissati nuovi periodi di attesa e sono revocati gli adeguamenti apportati nel frattempo alle prestazioni.

18.5 Se l'AI rifiuta o riduce una prestazione in seguito al rifiuto dell'obbligo di collaborazione, la fondazione rifiuta o riduce in misura corrispondente le proprie prestazioni per incapacità di guadagno.

19. Esonero dall'obbligo contributivo

19.1 Il diritto all'esonero dal pagamento dei contributi nasce alla scadenza del periodo di attesa fissato nel regolamento della cassa. Dopo 12 mesi a partire dall'inizio della decorrenza del periodo di attesa, l'esonero dal pagamento dei contributi viene corrisposto soltanto in presenza di una decisione sulle rendite dell'AI passata in giudicato. Fatto salvo l'art. 26a LPP, questo diritto si estingue quando non è più certificata un'invalidità che dà diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

19.2 Per la durata della rendita d'invalidità secondo l'AI, l'esonero dal pagamento dei contributi viene concesso in base alle regole vigenti per la rendita d'invalidità.

19.3 La cifra 20.2.1 (sistematica delle rendite) si applica per analogia.

20. Rendita d'invalidità

20.1 I diritti limitati alle prestazioni previste dalla legge sono conformi alla LPP.

20.2 Per il calcolo delle prestazioni derivanti da altri diritti si applica quanto segue:

20.2.1 Sistematica delle rendite

- ¼ di rendita: per un grado d'invalidità compreso tra il 40% e < 50%
- ½ di rendita: per un grado d'invalidità compreso tra il 50% e < 60%
- ¾ di rendita: per un grado d'invalidità compreso tra il 60% e < 70%
- rendita completa: per invalidità pari almeno al 70% e oltre.

20.2.2 In caso di cambiamento del grado d'invalidità, le prestazioni sono adeguate di conseguenza.

20.3 Se non viene superato il grado d'invalidità minimo, non sussiste alcun diritto alla rendita d'invalidità.

20.4 La Basilese è autorizzata a verificare in qualsiasi momento l'esistenza e il grado dell'invalidità.

20.5 Il diritto alla rendita d'invalidità nasce al più tardi in una delle seguenti circostanze:

- inizio del diritto alla rendita secondo l'AI
- cessazione dell'obbligo del pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro o cessazione del diritto all'indennità giornaliera in caso di malattia se questa ammonta almeno all'80% del salario in caso di incapacità lavorativa completa e se è stata finanziata almeno per metà dal datore di lavoro
- scadenza del periodo di attesa stabilito nel regolamento della cassa

Fatto salvo l'art. 26a LPP, il diritto alla rendita d'invalidità si estingue quando non sussiste più un'invalidità che dà diritto a prestazioni, al più tardi tuttavia con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.

20.6 Se al momento dell'aumento del grado d'invalidità dovuto alla stessa causa mancano degli accrediti di vecchiaia o degli interessi, l'aumento delle prestazioni viene determinato nuovamente tenendo conto dell'importo o degli importi mancanti (importo mancante in proporzione all'avere di vecchiaia stimato). Le prestazioni d'uscita devono essere restituite al massimo nella misura in cui sono necessarie all'aumento proporzionale delle prestazioni correnti e future.

21. Rendite per i figli

21.1 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli della persona assicurata secondo l'art. 252 CC, così come i figliastri e i figli in affidamento ai quali doveva provvedere la persona assicurata.

21.2 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli della persona assicurata secondo l'art. 252 CC, così come i figliastri e i figli in affidamento secondo l'art. 49 OAVS.

Una persona assicurata, cui spetta una rendita di vecchiaia, ha diritto ad una rendita per figli di pensionati per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata.

Una persona assicurata, cui spetta una rendita d'invalidità, ha diritto a una rendita per figli d'invalidi per ogni figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata.

21.3 Le rendite per figli d'invalidi e quelle per figli di pensionati sono versate in aggiunta alla rendita d'invalidità e alla rendita di vecchiaia. L'ammontare della rendita per figli di pensionati è proporzionale all'ammontare della rendita di vecchiaia versata.

Il diritto a una rendita per orfani nasce alla data di decesso della persona assicurata. Se la rendita per orfani sostituisce una rendita attualmente in corso, tale diritto nasce il primo giorno del mese successivo alla data di decesso.

Se al momento del decesso una persona parzialmente invalida era ancora in parte attiva e quindi assicurata, per il periodo che intercorre tra la data di decesso e il primo giorno del mese successivo viene versata la prestazione più alta tra le due.

21.4 Il diritto alle rendite per i figli si estingue con il decesso del figlio in questione, al più tardi quando quest'ultimo raggiunge l'età stabilita nel regolamento della cassa. Oltre l'età stabilita nel regolamento della cassa, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età, sussiste il diritto alla rendita per i figli se il figlio non ha ancora terminato la formazione scolastica o professionale oppure è invalido per almeno il 70%.

21.5 Le rendite per figli d'invalidi e di pensionati sono versate in ogni caso solo fino a quando viene versata una rendita d'invalidità o di vecchiaia alla persona assicurata.

22. Adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi

22.1 Le rendite minime legali per i superstiti e quelle d'invalidità in corso da oltre tre anni vengono adattate all'evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento da parte dell'avente diritto.

22.2 Le rendite per gli orfani e per figli d'invalidi sono adattate fino all'estinzione del diritto.

22.3 Il consiglio di fondazione decide annualmente se e in quale misura adattare le rendite restanti a seconda delle possibilità finanziarie. Sono fatte salve eventuali decisioni divergenti del comitato di cassa in base alle possibilità finanziarie della cassa di previdenza.

23. Indennità in capitale

23.1 Di regola le prestazioni di previdenza vengono versate sotto forma di rendita. Tuttavia, l'avente diritto può optare per un'indennità in capitale invece della rendita di vecchiaia, della rendita per il coniuge o della rendita per il coniuge divorziato conformemente alle cifre 23.2 fino a 23.4.

Se una persona assicurata coniugata richiede un'indennità in capitale invece di una rendita di vecchiaia, è necessario il consenso scritto del coniuge. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

23.2 Se non è subentrato nessun altro caso di previdenza, l'avente diritto può richiedere un'indennità unica in capitale corrispondente all'aver di vecchiaia totale o parziale. A tal proposito egli deve inoltrare una dichiarazione scritta alla fondazione al massimo due mesi prima che abbiano inizio i versamenti della rendita di vecchiaia. Per il ritiro parziale del capitale si applica quanto valido per il prelievo dall'aver di vecchiaia (cifra 8.3.). L'indennità viene versata al momento del pensionamento. Se viene versata un'indennità pari all'intero avere di vecchiaia, si estinguono tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo, incluse le rendite per il coniuge e per i figli assicurate dopo l'età di pensionamento. I diritti assicurati dopo il ritiro parziale del capitale dipendono dal rimanente avere di vecchiaia.

23.3 Una persona assicurata, incapace al guadagno al momento del pensionamento, non può percepire le prestazioni commisurate alla propria incapacità al guadagno sotto forma d'indennità in capitale né totalmente né parzialmente, a meno che non abbia optato per questa possibilità prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa oppure in quanto beneficiaria di una rendita d'invalidità LAINF o LAM, che continueranno ad essere versate anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

23.4 Anziché una rendita per il coniuge, il coniuge superstite può richiedere un'indennità in capitale totale o parziale. Tale richiesta dev'essere inviata per scritto alla fondazione prima che avvenga il primo versamento della rendita ma al più tardi entro due mesi dalla comunicazione dell'ammontare del capitale. L'indennità in capitale deve ammontare almeno a un quarto del capitale.

Se, in seguito al coordinamento, per un certo periodo di tempo non viene versata alcuna rendita per il coniuge, l'indennità in capitale dev'essere richiesta per scritto presso la fondazione entro due mesi dalla data di decesso.

L'ammontare dell'indennità viene calcolato secondo principi attuariali; le modifiche future relative al coordinamento vengono tenute in considerazione sulla base di valori medi e sono pertanto definitive e non soggette a revisioni. In misura pari all'indennità versata si estinguono pertanto i diritti vantati dal coniuge superstite nei confronti della fondazione e derivanti dal rapporto assicurativo, in particolare quelli concernenti l'adeguamento della prestazione all'evoluzione dei prezzi.

23.5 Viene versata in ogni caso un'indennità in capitale invece di una rendita di vecchiaia o per i superstiti se la rendita di vecchiaia ammonta a meno del 10%, la rendita per il coniuge a meno del 6% e le rendite per figli d'invalidi o per orfani, per ogni figlio, a meno del 2% della rendita semplice minima AVS. L'ammontare dell'indennità in capitale è calcolato secondo principi attuariali.

24. Versamento e luogo di adempimento

24.1 Le rendite vengono versate mensilmente ed in anticipo. Se il diritto alla rendita nasce o si estingue in una data diversa dal primo giorno di un mese, viene versata una rendita parziale.

24.2 Il luogo di adempimento per il versamento delle prestazioni è il domicilio dell'avente diritto o quello del suo rappresentante legale. Se il domicilio non si trova in Svizzera o in un altro stato dell'Ue/AELS, il luogo di adempimento è la sede della fondazione.

III. Finanziamento

25. Contributi

25.1 L'obbligo contributivo inizia con l'ammissione alla cassa di previdenza e dura fino al decesso della persona assicurata o fino al pensionamento, al massimo però fino all'uscita dalla cassa di previdenza. In caso d'invalidità vengono applicate le disposizioni relative all'esonero dall'obbligo contributivo.

25.2 I contributi per il finanziamento delle prestazioni di previdenza sono versati dal datore di lavoro e dalle persone assicurate. Il contributo del datore di lavoro ammonta complessivamente almeno alla somma dei contributi di tutte le persone assicurate.

Il tipo, l'ammontare e la ripartizione dei contributi per il finanziamento delle prestazioni di previdenza sono fissati nel regolamento della cassa.

I contributi delle persone assicurate sono dedotti dal salario al momento del pagamento. Il datore di lavoro deve alla fondazione i suoi contributi e quelli delle persone assicurate.

25.3 Per pagare i suoi contributi, il datore di lavoro può attingere a una riserva di contributi separata da lui stesso previamente alimentata a tal fine.

25.4 I contributi per i costi d'attuazione della previdenza professionale vengono addebitati alla cassa di previdenza, agli assicurati o al datore di lavoro. I costi comprendono i costi tariffari, le spese supplementari previste dalla legge (adattamento al rincaro, fondo di garanzia LPP) e i costi straordinari ai sensi del regolamento dei costi.

26. Riscatto

26.1 Nei limiti consentiti dalla legge, è consentito il riscatto di anni di contribuzione nell'aver di vecchiaia secondo la cifra 8.2.

26.2 In caso d'incapacità lavorativa, il riscatto è escluso con riserva della cifra 8.2.1. Per i beneficiari di una rendita d'invalidità, l'esclusione vale in proporzione al loro diritto alla rendita.

26.3 Se il potenziale di riscatto ai sensi del regolamento è stato utilizzato completamente, è possibile procedere ad ulteriori riscatti al fine di compensare parzialmente o completamente le riduzioni di prestazioni in caso di pensionamento anticipato (riscatto prospettico). Per il riscatto sono valide analogamente le condizioni regolamentari per

riscatto retrospettivo di anni di contribuzione. L'importo del riscatto è tenuto su un conto di vecchiaia separato e, al momento del pensionamento anticipato, viene aggiunto all'avere di vecchiaia sovraobbligatorio che andrà a costituire la rendita.

26.3.1 Fino al pensionamento anticipato, la somma di riscatto massima possibile corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia mancanti, al netto degli interessi, per gli anni che intercorrono tra l'età pianificata di pensionamento anticipato e l'età regolamentare di pensionamento, per un massimo pari alla somma degli accrediti di vecchiaia degli ultimi 5 anni precedenti l'età regolamentare di pensionamento (riscatto parziale).

26.3.2 In caso di rinuncia al pensionamento anticipato l'obiettivo di prestazione regolamentare può essere superato, al massimo, del 5%. I fondi non utilizzati per il finanziamento delle riduzioni di prestazioni e provenienti da un conto di vecchiaia separato sono impiegati per compensare i contributi del dipendente da versare fino al pensionamento. La parte eccedente dei capitali di vecchiaia decade a favore della cassa di previdenza.

26.3.3 Al momento dell'attuazione definitiva del pensionamento anticipato, tenendo conto del riscatto parziale già avvenuto, è possibile riscattare al massimo la differenza tra la rendita di vecchiaia prevedibile per l'età termine ordinaria e la rendita di vecchiaia ridotta per il pensionamento anticipato (riscatto totale).

In caso di riscatto totale viene meno il diritto previsto dal regolamento di poter richiedere il pagamento totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale.

26.3.4 In caso di decesso prima del pensionamento, l'avere disponibile sul conto di vecchiaia separato per il riscatto viene versato come capitale di decesso supplementare.

26.3.5 In caso di prelievo anticipato nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazione, un prelievo dal conto di vecchiaia separato per il riscatto avviene secondo la cifra 8.3.

26.3.6 In caso d'uscita dal servizio l'avere destinato al riscatto è parte integrante dell'avere di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica ai sensi dell'art. 15 LFLP).

26.4 La valutazione fiscale di un acquisto viene effettuata caso per caso dalle autorità fiscali competenti ed è la persona assicurata a doversi occupare di tale chiarimento.

26.5 Le prestazioni derivanti da un riscatto non possono essere prelevate sotto forma di capitale dai fondi previdenziali per i tre anni successivi.

IV. Disposizioni particolari

27. Fondo di garanzia per la struttura di età sfavorevole e in caso d'insolvenza

La fondazione è affiliata al fondo di garanzia nazionale LPP. I mezzi finanziari del fondo di garanzia servono soprattutto per:

- il finanziamento di sovvenzioni alle casse di previdenza la cui struttura di età è sfavorevole;
- la garanzia delle prestazioni nell'ambito dell'art. 56 cpv. 2 LPP, che non possono essere versate a causa d'insolvenza della cassa di previdenza.

28. Riduzione delle prestazioni per colpa grave

Se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione, perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave oppure perché si oppone ad un provvedimento d'integrazione dell'AI, la fondazione riduce in misura corrispondente le sue prestazioni per incapacità di guadagno e quelle per i superstiti.

29. Coordinamento e regresso

29.1 La fondazione riconosce il diritto a prestazioni per incapacità di guadagno o per i superstiti soltanto nella misura in cui il totale delle prestazioni previste insieme ad altri redditi non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso.

29.2 Sono considerati altri redditi:

- le prestazioni di natura e scopo affine come le indennità giornaliere, le rendite e le prestazioni in capitale con la loro aliquota di conversione in rendita provenienti da assicurazioni sociali o private svizzere o estere, nonché da istituti di previdenza, che vengono versate all'avente diritto;
- l'ulteriore reddito da attività lucrativa o reddito sostitutivo percepito o ipotetico della persona assicurata, pari almeno al reddito da invalido fissato dall'AI.

Non viene calcolato il reddito supplementare percepito durante il periodo di reintegrazione. Durante la proroga dell'assicurazione e il mantenimento del diritto alle prestazioni ai sensi dell'art. 26a LPP, la rendita d'invalidità in corso viene ridotta solo in relazione al grado ridotto di invalidità e nella misura corrispondente in cui tale riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.

Nell'ambito delle prestazioni obbligatorie secondo la LPP, il coordinamento avviene in base alle disposizioni di legge (art. 24 ss. OPP 2).

29.3 Le prestazioni per i superstiti degli aventi diritto vengono addizionate.

29.4 Il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell'assicurazione militare o di quella contro gli infortuni non sono compensati.

29.5 Al verificarsi dell'evento assicurato, nei confronti di terzi responsabili la fondazione subentra nei diritti della persona assicurata, dei suoi superstiti e di ulteriori beneficiari di cui all'art. 20a LPP fino all'importo delle prestazioni previste dalla legge. Se la fondazione versa pre-

stazioni sovraobbligatorie, la persona assicurata, i suoi superstiti e gli ulteriori beneficiari sono tenuti a cedere alla fondazione i propri diritti nei confronti di terzi responsabili fino all'importo delle prestazioni regolamentari.

30. Partecipazione alle eccedenze

30.1 La base per il calcolo della partecipazione alle eccedenze è il conto d'esercizio annuo della Basilese per i contratti determinanti. Un saldo complessivo positivo viene utilizzato nel rispetto delle disposizioni legali, in particolar modo per la formazione di riserve e la costituzione di un fondo delle eccedenze.

30.2 Se vi sono eccedenze da distribuire, queste vengono assegnate dalla fondazione alla cassa di previdenza in base alla riserva matematica proporzionale, all'andamento dei sinistri dei rischi assicurati e ai costi causati.

30.3 Dopo la decisione sull'adeguamento al rincaro secondo la cifra 22.3, la partecipazione alle eccedenze viene utilizzata come da regolamento della cassa, a meno che il comitato di cassa della Basilese non abbia deciso e comunicato altrimenti.

31. Patrimonio della cassa

31.1 Una cassa di previdenza dispone di fondi liberi nella misura in cui questi non sono necessari per soddisfare gli obblighi di prestazione previsti dal regolamento o dalla legge.

31.2 I fondi liberi possono essere costituiti da:

- averi di vecchiaia derivanti da diritti al capitale di decesso ai sensi delle cifre 16.1 e 16.2 che, in mancanza di beneficiari o secondo la cifra 17.2, non devono essere versati;
- quote di partecipazione alle eccedenze derivanti dal contratto di assicurazione collettiva con la Basilese, se il comitato di cassa ha deciso e comunicato ciò alla Basilese;
- assegnazione di fondi e utili sul patrimonio.

Il comitato di cassa può decidere di suddividere il patrimonio libero della cassa di previdenza in diversi fondi. Nelle sue decisioni, il comitato di cassa deve tener conto delle raccomandazioni del perito riconosciuto in materia di previdenza professionale e competente per la fondazione.

31.3 Il datore di lavoro può alimentare un fondo di riserva separato per finanziare i suoi futuri contributi. I fondi di questa riserva possono essere impiegati per altri scopi oltre al pagamento dei contributi solo previo consenso del datore di lavoro.

31.4 Il patrimonio della cassa può essere impiegato esclusivamente nei limiti dello scopo della fondazione.

32. Cessione, costituzione in pegno e compensazione

32.1 I diritti a prestazioni derivanti da questo regolamento non possono essere né ceduti né costituiti in pegno prima della loro esigibilità. Resta riservata la costituzione in pegno conformemente alle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

32.2 I diritti a prestazioni già esigibili possono essere compensati con crediti che il datore di lavoro ha ceduto alla fondazione unicamente se si tratta di crediti relativi a contributi non dedotti dallo stipendio.

33. Promozione della proprietà d'abitazioni

33.1 La persona assicurata può prelevare anticipatamente o costituire in pegno i fondi della previdenza professionale per l'acquisto di un'abitazione di proprietà ad uso proprio fino a tre anni prima della nascita del diritto a prestazioni di vecchiaia. I fondi della previdenza professionale possono essere impiegati per:

- l'acquisto e la costruzione di un'abitazione di proprietà;
- le partecipazioni a una proprietà d'abitazioni;
- il rimborso di mutui ipotecari.

33.2 Se la persona assicurata è coniugata, necessita del consenso scritto del coniuge sia per il prelievo anticipato sia per la costituzione in pegno. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

33.3 Per le richieste di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, la Basilese richiede alla persona assicurata il rimborso delle spese causate.

33.4 Fino all'età di 50 anni, l'importo massimo consentito per il prelievo anticipato corrisponde all'ammontare della prestazione di uscita; dopo i 50 anni, esso corrisponde al massimo alla prestazione di uscita spettante all'età di 50 anni o alla metà della prestazione di uscita spettante al momento del prelievo.

In caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata avvenuto prima del verificarsi del caso di previdenza, il prelievo anticipato è considerato come una prestazione di uscita.

Se durante il matrimonio è stato effettuato un prelievo anticipato, il deflusso di capitali e gli interessi perduti vengono addebitati proporzionalmente all'avere di previdenza acquisito prima della celebrazione del matrimonio e a quello accumulato successivamente fino al momento del prelievo.

Se al prelievo anticipato consegue una riduzione delle prestazioni di rischio assicurate, può essere stipulata un'assicurazione complementare per la copertura dei rischi decesso e invalidità. I costi di tale assicurazione sono a carico della persona assicurata.

Dal regolamento della cassa si deduce se e in quale misura, ad un prelievo anticipato segue la modifica delle prestazioni assicurate. È fatta salva la cifra 7.7.

L'importo prelevato anticipatamente dev'essere restituito se i requisiti per il prelievo non sono, o non sono più, soddisfatti.

La persona assicurata può rimborsare facoltativamente l'importo prelevato in anticipo entro al massimo prima della nascita del diritto a prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o fino al pagamento in contanti della prestazione d'uscita.

33.5 Fino al 50° anno di età la persona assicurata può costituire in pegno il proprio diritto alle prestazioni previdenziali oppure un importo massimo pari alla prestazione d'uscita. Se la persona assicurata ha già superato i 50 anni, il diritto alla costituzione in pegno si limita a quell'importo cui la persona assicurata ha diritto per il prelievo anticipato a partire da 50 anni. Affinché la costituzione in pegno sia valida, essa dev'essere notificata per scritto alla Basilese.

Per il rimborso di un eventuale ricavato della realizzazione del pegno vengono applicate analogamente le disposizioni previste per il rimborso del prelievo.

34. Divorzio

34.1 In caso di divorzio è il tribunale a decidere in merito alla compensazione dei diritti maturati durante il matrimonio fino all'avvio della procedura di divorzio. Fondamentalmente vengono divise le prestazioni di uscita e le quote di rendita secondo gli articoli 122 – 124e CC.

34.2 Persone assicurate con obbligo di compensazione

34.2.1 Persone assicurate attive

L' avere di vecchiaia si riduce dell'importo da trasferire secondo la cifra 8.3 del regolamento di previdenza.

È possibile procedere al riacquisto.

34.2.2 Beneficiari di una rendita d'invalidità

L' avere di vecchiaia passivo, ovvero quello relativo alla parte invalida, si riduce dell'importo da trasferire secondo la cifra 8.3 del regolamento di previdenza. In caso di persone parzialmente invalide l'importo viene detratto prioritariamente dall' avere di vecchiaia della parte attiva.

La rendita d'invalidità regolamentare attualmente in corso non viene ridotta dal prelievo. Dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, la parte obbligatoria di questa rendita d'invalidità (rendita d'invalidità prevista dalla legge) viene ridotta come segue. La riduzione corrisponde alla parte obbligatoria prelevata dall' avere di vecchiaia passivo moltiplicata per l'aliquota di conversione obbligatoria alla base del calcolo della rendita d'invalidità. In rapporto alla parte obbligatoria valida finora della rendita d'invalidità, la riduzione non deve essere superiore alla parte trasferita della prestazione di uscita passiva in rapporto alla prestazione di uscita complessiva. Per quanto riguarda le persone assicurate parzialmente invalide, in caso di modifica del grado d'invalidità si procede a un nuovo calcolo della riduzione.

Al momento dell'avvio della procedura di divorzio, le rendite per figli di invalidi attualmente in corso, quelle in aspettativa e le rendite per i figli in sostituzione delle stesse non vengono ridotte.

Le future prestazioni per i superstiti vengono ridotte nella misura in cui queste sono finanziate dall' avere di vecchiaia prelevato e non apportato nuovamente.

Un riacquisto è consentito solo nelle prestazioni di vecchiaia e nelle future prestazioni per i superstiti. In caso di persone parzialmente invalide l'importo del riacquisto viene accreditato prioritariamente all' avere di vecchiaia della parte attiva.

34.2.3 Beneficiari di una rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia in corso viene ridotta della quota di rendita concessa al coniuge creditore.

Al momento dell'avvio della procedura di divorzio, le rendite per figli attualmente in corso e le rendite per orfani in sostituzione delle stesse non vengono ridotte. Le rendite per figli di pensionati e le prestazioni per i superstiti vengono calcolate sulla base della rendita di vecchiaia ridotta.

Non è consentito il riacquisto.

34.2.4 Pensionamento, raggiungimento dell'età di pensionamento durante la procedura di divorzio

Se una persona assicurata attiva viene pensionata nel corso della procedura di divorzio, la fondazione riduce la parte di prestazione di uscita

da trasferire e la rendita di vecchiaia. La riduzione avviene secondo quanto stabilito nell'art. 19g cpv.1 OLP.

Se nel corso della procedura di divorzio un beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento, la fondazione riduce la parte di prestazione di uscita da trasferire secondo l'art. 19g cpv. 2 OLP.

34.3 Persone assicurate con diritto di compensazione

34.3.1 Persone assicurate attive

Una prestazione di uscita apportata, una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC oppure un'indennità in capitale al posto della rendita vitalizia viene accreditata alla parte obbligatoria e sovraobbligatoria dell' avere di vecchiaia nella misura in cui essa stessa è stata addebitata nella previdenza del coniuge debitore.

34.3.2 Beneficiari di una rendita d'invalidità

L' avere di vecchiaia passivo aumenta di un importo corrisposto secondo la cifra 34.3.1. In caso di persone parzialmente invalide l'importo viene accreditato prioritariamente all' avere di vecchiaia della parte attiva. La rendita d'invalidità regolamentare attualmente in corso non viene aumentata da questo accredito. Per quanto riguarda le persone assicurate parzialmente invalide, in caso di modifica del grado d'invalidità dovuta alla stessa causa questo non viene preso in considerazione.

34.3.3 Beneficiari di una rendita di vecchiaia

Un diritto alla compensazione nei confronti dell'istituto di previdenza del coniuge debitore non può essere utilizzato al fine di aumentare la rendita di vecchiaia regolamentare della fondazione attualmente in corso.

34.4 Se la fondazione deve trasferire una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC, prima che avvenga il primo trasferimento della rendita, al posto di essa il coniuge creditore può richiedere per iscritto e in maniera irrevocabile il bonifico sotto forma di capitale. La capitalizzazione viene calcolata sulla base dei principi tecnici della fondazione determinanti per la rendita di vecchiaia da dividere. Con il bonifico sotto forma di capitale sono ritenute soddisfatte tutte le pretese del coniuge creditore nei confronti della fondazione.

Se il coniuge creditore ha diritto a una rendita d'invalidità intera oppure se ha raggiunto l'età minima per il pensionamento anticipato, su richiesta la fondazione gli versa una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC.

Se il coniuge creditore ha raggiunto l'età di pensionamento secondo l'art. 13 cpv. 1 LPP, gli viene corrisposta una rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC. Su richiesta il bonifico viene fatto nella sua previdenza, ammesso che secondo il rispettivo regolamento siano ancora consentiti acquisti.

Dalla rendita vitalizia secondo l'art. 124a CC non deriva alcun diritto a prestazioni, in particolare a prestazioni per i superstiti.

35. Congedo non pagato

35.1 Si considera congedo non pagato un'interruzione volontaria non pagata del lavoro durante il rapporto di lavoro esistente e pari minimo a un mese e massimo a 12 mesi.

35.2 Per la durata del congedo non pagato viene interrotto il rapporto di previdenza e non viene assicurato alcun salario (salario assicurato = 0).

35.3 Dopo la scadenza del termine di proroga previsto dalla legge, la copertura assicurativa durante l'interruzione del rapporto di previdenza è limitata nel modo seguente.

Caso di vecchiaia e di decesso: diritto all'aver di vecchiaia disponibile. Caso d'invalidità: in caso di diritto a una rendita d'invalidità completa dell'Al, su espressa richiesta della persona assicurata, sussiste il diritto all'aver di vecchiaia disponibile (pagamento anticipato della prestazione di vecchiaia).

35.4 Per la durata del congedo non pagato, la persona assicurata ha la possibilità di prorogare il mantenimento dell'assicurazione con la stessa estensione finora valida per tutte le prestazioni assicurate (vecchiaia, decesso e invalidità) oppure soltanto per le prestazioni per incapacità di guadagno e per superstiti (decesso e invalidità). Il modulo di richiesta scritta deve essere stato presentato alla fondazione prima dell'inizio del congedo non pagato.

35.5 Se durante il mantenimento dell'assicurazione nel periodo di congedo non pagato la persona assicurata subisce un infortunio di cui all'art. 4 LPGA, una malattia professionale o una lesione corporale equiparata a un infortunio ai sensi della LAINF, la fondazione eroga le prestazioni di rendita per un importo massimo pari alle prestazioni obbligatorie secondo la LPP. Le eventuali prestazioni previste dal regolamento della cassa per quote di salario che superano il massimo LAINF restano assicurate.

35.6 contributi da versare in base alla copertura scelta vengono finanziati dalla persona assicurata. Il regolamento della cassa può prevedere un finanziamento diverso. Il debitore dei contributi nei confronti della fondazione rimane comunque il datore di lavoro.

35.7 Se dopo la scadenza del congedo non pagato il dipendente non riprende il proprio lavoro, a partire da tale giorno la persona assicurata si considera uscita dalla cassa di previdenza. È fatta salva la conclusione del rapporto di lavoro avvenuta in data precedente.

V. Caso di libero passaggio

36. Prestazione d'uscita, diritto e ammontare

36.1 Le persone assicurate che lasciano la cassa di previdenza prima che si verifichi un caso di previdenza (caso di libero passaggio) e per le quali è già stato accumulato un avere di vecchiaia hanno diritto a una prestazione d'uscita.

36.2 La prestazione d'uscita regolamentare è pari al maggiore dei tre importi indicati di seguito.

36.2.1 L'aver di vecchiaia complessivo disponibile (riserva matematica) di cui all'art. 15 LFLP (diritto nel sistema del primato dei contributi) più eventuali averi disponibili sul conto individuale delle eccedenze.

36.2.2 L'importo minimo di cui all'art. 17 LFLP Questo importo è composto da:

→ prestazioni d'uscita apportate, interessi compresi;

→ contributi di risparmio versati dalla persona assicurata, interessi compresi;

→ un supplemento sui contributi di risparmio del dipendente comprensivi d'interessi. Questo supplemento, all'età di 21 anni, ammonta al 4% e aumenta ogni anno del 4%, fino a un massimo del 100%. L'età risulta dalla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

36.2.3 L'aver di vecchiaia legale conformemente alla LPP secondo l'art. 18 LFLP.

36.3 Se la prestazione d'uscita dovuta è maggiore dell'aver di vecchiaia disponibile (riserva matematica), la differenza viene compensata con il patrimonio della cassa.

37. Versamento della prestazione d'uscita

37.1 La prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro. Se non è possibile trasferirla, la copertura previdenziale dev'essere mantenuta mediante una polizza o un conto di libero passaggio.

Le persone assicurate che cessano di essere assoggettate all'assicurazione obbligatoria, dopo esserlo state per almeno sei mesi e che non entrano in un nuovo istituto di previdenza, possono mantenere l'assicurazione presso l'istituto collettore LPP per quanto riguarda le prestazioni minime legali.

37.2 Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla cassa di previdenza in quale forma ammissibile intendono mantenere la copertura previdenziale.

In mancanza di questa notifica, la fondazione versa all'istituto collettore la prestazione d'uscita, interessi compresi, non prima di sei mesi e non oltre due anni dopo il verificarsi del caso di libero passaggio.

37.3 Nell'ambito previsto dalle disposizioni legali la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita se:

→ l'importo della prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei suoi contributi;

→ lascia definitivamente la Svizzera e sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 25f LFLP;

→ inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta all'assicurazione obbligatoria.

37.4 Chi richiede il pagamento in contanti deve indicare alla cassa di previdenza quale dei precedenti requisiti è soddisfatto e produrne i giustificativi necessari. Per gli aventi diritto coniugati, il pagamento in contanti è permesso soltanto previo consenso scritto del coniuge. La fondazione può richiedere prove del consenso a spese della persona assicurata.

37.5 Con il versamento della prestazione d'uscita si estingue, nei limiti consentiti dalla legge, ogni pretesa relativa a questo regolamento nei confronti della fondazione.

37.6 La prestazione d'uscita è esigibile al momento dell'uscita dalla cassa di previdenza e frutta interessi ai sensi dell'art. 2 LFLP.

VI. Disposizioni transitorie e finali

38. Modifica del regolamento di previdenza

38.1 Il consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento il regolamento di previdenza in conformità alle disposizioni legali e nel quadro dello scopo della fondazione.

38.2 Le modifiche del regolamento devono essere presentate per conoscenza all'autorità di vigilanza.

39. Liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza

I requisiti e la procedura per la liquidazione parziale o totale della cassa di previdenza sono disciplinati dal regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza della fondazione.

40. Foro competente

In caso di controversie tra fondazione, cassa di previdenza, datore di lavoro e aventi diritto, il foro competente è la sede o il domicilio svizzero della/e parte/i convenuta/e, oppure la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

41. Entrata in vigore, disposizioni transitorie

41.1 Questo regolamento entra in vigore alla data stabilita, al più presto al 1° gennaio 2021 e sostituisce tutti i regolamenti finora vigenti con le seguenti eccezioni.

41.2 I diritti a rendite di vecchiaia, nonché le prestazioni per i superstiti ad esse connesse, sono determinati in base alle disposizioni regolamentari in vigore al momento del pensionamento.

41.3 Per le persone, per le quali al momento dell'entrata in vigore del regolamento della cassa o al momento della loro entrata nella cassa di previdenza

- era già sopraggiunto il decesso o l'inizio dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all'invalidità o al decesso, oppure
- è stata interrotta l'incapacità di guadagno, ai sensi delle norme riguardanti le ricadute previste dal regolamento valido per la causa originaria,

continua a valere esclusivamente il regolamento valido in quel momento per la persona assicurata per quanto concerne

- le rendite d'invalidità e le prestazioni di decesso,
- l'età di pensionamento e
- la scala degli accrediti di vecchiaia.

41.4 La regolamentazione relativa al conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio si applica per tutte le persone assicurate attive, per i beneficiari di rendita e per altri aventi diritto.

**Bâloise-Fondazione collettiva per
la previdenza professionale obbligatoria**
c/o Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch